

Comune di Ardea

Città Metropolitana Roma Capitale

Via Salvo D'Acquisto snc – 00040 Ardea (RM) - Tel. +39 06.913800



REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 04/07/2024)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1- Finalità
- Articolo 2 - Oggetto e applicazione
- Articolo 3 - Definizioni
- Articolo 4 - Accertamento delle violazioni

TITOLO II - UTILIZZO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 5 - Fruizione degli spazi pubblici
- Articolo 6 - Comportamenti vietati
- Articolo 7 - Altre attività vietate

TITOLO III - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 8 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Articolo 9 - Conferimento dei rifiuti
- Articolo 10 - Tutela del verde pubblico
- Articolo 11 - Disposizioni sul verde privato

TITOLO IV - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Articolo 12 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Articolo 13 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
- Articolo 14 - Depositi esterni
- Articolo 15 - Accensioni di fuochi
- Articolo 16 - Decorazioni ed addobbi e luminosi
- Articolo 17 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

TITOLO V - SICUREZZA E DECORO DEGLI EDIFICI

- Articolo 18 - Manutenzione degli edifici e delle aree di loro pertinenza
- Articolo 19 - Marciapiedi e portici
- Articolo 20 - Depositi di combustibili per impianti di uso domestico
- Articolo 21 - Svuotamento e spurgo dei pozzi neri
- Articolo 22 - Sgombero neve
- Articolo 23 - Imbrattamento, deturpamento o danneggiamento degli immobili di proprietà pubblica o privata e degli elementi di arredo urbano
- Articolo 24 - Immobili in stato di abbandono

TITOLO VI - MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA

- Articolo 25 - Disposizioni generali
- Articolo 26 - Attività di servizio
- Articolo 27 - Commercio itinerante
- Articolo 28 - Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e vendita di prodotti stagionali
- Articolo 29 - Vendita di prodotti del proprio ingegno
- Articolo 30 - Attività economiche non professionali

TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI E GLI ESERCIZI PUBBLICI

- Articolo 31 – Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente
- Articolo 32 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato
- Articolo 33 - Occupazioni per esposizione di merci
- Articolo 34 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio
- Articolo 35 - Attività miste
- Articolo 36 - Esposizione dei prezzi
- Articolo 37 – Pubblicità
- Articolo 38 - Servizi igienici

TITOLO VIII - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 39 - Disposizioni generali

Articolo 40 - Attività produttive ed edilizie rumorose

Articolo 41- Lavoro notturno

Articolo 42 -Esercizi pubblici

Articolo 43 - Disciplina degli orari

Articolo 44 - Abitazioni private

Articolo 45 - Disturbo determinato da animali

Articolo 46 - Strumenti musicali

Articolo 47 - Dispositivi acustici antifurto

Articolo 48 - Uso dei "cannoncini spaventa passeri " per allontanare i volatili

TITOLO IX – TENUTA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 49 – Custodia e tutela degli animali

Articolo 50 – Tenuta e custodia di animali

Articolo 51 – Animali di affezione

Articolo 52 – Animali da reddito e autoconsumo

Articolo 53 – Mantenimento dei cani di proprietà

TITOLO X - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Articolo 54 - Sanzioni

TITOLO XI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 55 - Stemma comunale

Articolo 56 - Abrogazioni

Articolo 57 - Norma finale

Articolo 58 – Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di prevenire ed eliminare situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, la convivenza civile, il decoro ambientale, la convivenza uomo-animale, la pubblica quiete, il riposo e le occupazioni delle persone, nonché di garantire la più ampia fruibilità dello spazio pubblico e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2. Il presente Regolamento è efficace, ove non diversamente disposto, in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) occupazione di aree e spazi pubblici;
- b) sicurezza, qualità e decoro dell'ambiente urbano;
- c) esercizio di mestieri ed altre attività economiche negli spazi pubblici;
- d) tutela della quiete pubblica e privata;
- e) tenuta, protezione e tutela degli animali.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento è considerato spazio pubblico tutto quanto è soggetto al libero e generalizzato uso da parte della collettività, ed in particolare:

- a) il suolo pubblico, ovvero privato ad uso pubblico, nonché le vie e gli ambiti privati aperti al pubblico passaggio, le aree di proprietà privata non recintate in conformità a quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'espletamento dei servizi di igiene urbana e dal Regolamento Edilizio, ivi compresi:
 - I) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - II) le acque interne;
 - III) i monumenti e le fontane monumentali;
 - IV) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - V) le aree demaniali;
 - VI) vie, marciapiedi, parcheggi, piste ciclabili, stazionamenti di pubblica utilità (fermate mezzi pubblici, altro).

2. Per fruizione dello spazio pubblico si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dello spazio pubblico non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione dello spazio pubblico si intende l'uso particolare che di esso venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

4. L'utilizzazione del suolo pubblico e degli altri beni indicati alle lettere I), II), III), IV), V) e VI) del comma 1 è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4 - Accertamento delle violazioni

1. Le funzioni di prevenzione e di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono affidate:

- a) in via principale, al Corpo di Polizia Locale di Ardea;

- b) agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti alle Forze di Polizia;
 - c) a dipendenti delle A.S.L. o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, ovvero di altri enti, preposti alla vigilanza nei limiti del servizio cui essi sono destinati e delle funzioni loro attribuite dalla legge;
 - d) a dipendenti comunali o altri soggetti autorizzati con provvedimento del Sindaco;
 - e) allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.
2. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. 3) All'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle conseguenti sanzioni si procede secondo le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n° 689 s.m.i. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.

TITOLO II - UTILIZZO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 5 - Fruizione degli spazi pubblici

1. Deve essere consentita la libera fruizione dello spazio pubblico, come definito nell'art. 3 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con tale finalità.
3. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso nel rispetto del codice della strada, ed armonia con quanto previsto dall'art. 31 comma 1 della Convenzione dei diritti dei bambini approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, si favoriscono i giochi delle bambine e dei bambini al fine di garantire al fanciullo "il diritto al riposo e al tempo libero...al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età". Nell'espletamento delle dette attività è fatto divieto di arrecare pericolo a cose e persone. La Polizia Locale può intervenire ed impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche o private. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti. I giochi organizzati da più persone, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione.

Articolo 6 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza, della vivibilità e del decoro della Città e per garantire la libera fruizione dello spazio pubblico, è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in materia dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, edifici privati visibili dalla pubblica via;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) l'utilizzo di skateboard, rollerblade, pattini a rotelle o similari, compiere evoluzioni o cimentarsi in dimostrazioni di abilità con veicoli a propulsione umana, praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, le scalinate e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - g) percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
 - h) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età previsto per il gioco medesimo;
 - i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - j) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - k) bivaccare, intendendosi per "bivacco" sdraiarsi, dormire, disporre giacigli, stazionare o consumare cibi e bevande in maniera scomposta o contraria al decoro nelle strade, nelle piazze, nei giardini pubblici, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, nonché dalle ore 20:00 alle ore 08:00 di ogni giorno sia feriale che festivo, introdurre contenitori di bevande all'interno di giardini ed aree pubbliche e sull'arenile;

- l) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti, svuotare portacenari di veicoli sulle strade;
- m) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- n) fatto salvo quanto previsto dalle norme di diritto della circolazione stradale, ostruire gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- o) sostare su tutti gli spazi pubblici, fuori dalle aree appositamente attrezzate, con campers, roulotte, tende o altri mezzi simili con lo scopo di campeggiare, anche temporaneamente; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate. Gli agenti accertatori contestata l'infrazione ed impartito l'ordine di liberare l'area occupata abusivamente, potranno in caso di inottemperanza procedere allo sgombero coattivo;
- p) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie al pubblico decoro o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone o, in ogni modo, essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- q) contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento in modo da offendere la pubblica decenza, da limitare la libera e corretta fruizione degli spazi pubblici e da arrecare pregiudizio alla civile convivenza;
- r) assumere atteggiamenti, modalità comportamentali ovvero indossare abbigliamento che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio in modo da offendere la pubblica decenza, da arrecare pregiudizio alla civile convivenza dei residenti, da limitare la libera e corretta fruizione degli spazi pubblici, compromettendone la vivibilità;
- s) chiedere informazioni, contrattare, concordare prestazioni sessuali, consentire la salita sul proprio veicolo di soggetti che esercitino su strada l'attività di meretricio o che, comunque, manifestino l'intenzione di prostituirsi; se alla guida di veicoli, effettuare, con lo stesso fine, fermate anche di breve durata, accostarsi al margine della strada, eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione;
- t) affiggere su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione, lanciare sul suolo pubblico o collocare sui veicoli in sosta etichette adesive volantini o altri mezzi pubblicitari; il beneficiario del messaggio pubblicitario è obbligato in solido con il responsabile della violazione;
- u) sono vietati gli schiamazzi o atteggiamenti non consoni che ledano la quiete pubblica ed il pubblico decoro;
- v) e' vietato effettuare attività di lavavetri, distribuzione materiale informativo o similare presso gli incroci semaforici tale da creare intralcio all'ordinato svolgimento del traffico veicolare;
- w) sulle strade, sugli spazi e sulle aree pubbliche è vietato gettare mozziconi dei prodotti da fumo, chewing-gum e simili sostanze che aderiscono alle suole delle scarpe, gettare tagliandi di controllo della sosta, volantini pubblicitari, ecc. Durante la conduzione degli animali è vietato l'abbandono e la dispersione delle deiezioni depositate. È, altresì, vietata ogni ulteriore condotta costituente insudiciamento del suolo pubblico;
- x) e' vietato stazionare all'interno di giardini pubblici dopo l'orario di chiusura;
- z) è vietato il lavaggio dei veicoli e di qualsiasi altra cosa mobile sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio al di fuori degli autolavaggi autorizzati. L'accertatore può disporre l'immediata interruzione del lavaggio fissando un tempo congruo per la rimozione di quanto presente sul suolo pubblico.

2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), b), c), m), o), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 500,00**.

3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettera d), e), g), l), n), p), q) r), s), u) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 300,00**.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettera f), h), i), j), k), t), v), w), x), z) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 166,66**.

Articolo 7 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali o concordate con l'Amministrazione ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione. Sono fatte salve eventuali regolamentazioni inerenti il servizio di raccolta dei rifiuti;

b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali, come per i contenitori per la raccolta differenziata, o a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili o, comunque, verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) innaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato, ovvero determinando ristagni di acqua, anche a mezzo scarico di condizionatori che difettano di manutenzione;
 - e) scuotere dai balconi o dalle finestre tappeti, stuoie, effetti lettereci, stracci, tovaglie o simili, quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 166,66.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

TITOLO III - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 8 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Salvo quanto stabilito da norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a 2 (due) metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2, si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse o con banchi mobili o su spazi esterni ai locali, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente ponendo attenzione allo spazio minimo di passaggio per i pedoni, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. E' fatto obbligo per chiunque imbratti lo spazio pubblico per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea, di provvedere alla pulizia del sito.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali che prospettano sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale ad esso si accede, collaborando con il Comune.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I titolari di esercizi commerciali specializzati, davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti, devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi, ponendo attenzione allo spazio minimo di passaggio per i pedoni.
8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza.
10. I proprietari di aree private, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
11. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in conformità delle vigenti norme in materia di raccolta differenziata.
12. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.

Articolo 9 - Conferimento dei rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro dello spazio pubblico è vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.
2. Fatto salvo quanto già disciplinato in ambito comunale, relativamente al servizio di raccolta rifiuti e alle modalità di conferimento degli stessi, è fatto obbligo di depositare i rifiuti domestici all'interno dei contenitori concessi in comodato d'uso da parte di questo Comune secondo le seguenti prescrizioni:
 - a) i contenitori devono essere custoditi all'interno delle aree di proprietà in modo da non essere visibili dalla pubblica via, evitandone manomissioni o alterazioni. La loro pulizia e conservazione è a cura degli utilizzatori;

- b) gli amministratori di condominio devono individuare un'area di pertinenza, all'interno della proprietà privata, dove sistemare i contenitori dei quali sono responsabili in solido con il condominio. Nel caso in cui non esistano spazi condominiali adeguati alla sistemazione dei contenitori, può essere consentito, in via eccezionale e sempre previa apposita autorizzazione da parte del Comune, lo spostamento degli stessi su suolo pubblico;
- c) i contenitori dovranno essere esposti per lo svuotamento durante la fascia oraria consentita e secondo il calendario previsto, avendo cura di esporre esclusivamente quello della tipologia di rifiuto prevista dal calendario di ritiro. I contenitori condominiali, ad eccezione di quelli da esporre secondo il calendario di ritiro, dovranno essere conservati vuoti, per preservare l'igiene e il decoro degli spazi comuni. L'esposizione deve avvenire al di fuori della propria abitazione e nei pressi della stessa, in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone né risultare sgradevoli alla vista né rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti;
- d) qualora i contenitori siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi;
3. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici né essere abbandonati in modo incontrollato. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti nelle apposite "Isole Ecologiche".
4. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossici nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato l'abbandono incontrollato degli stessi.
5. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
6. E' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi in prossimità dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, se il fatto non costituisce reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00. È inoltre tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Articolo 10 - Tutela del verde pubblico

1. Nelle zone boschive, nelle aree protette (sull'arenile demaniale e sulle aree dunali), nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
- a) danneggiare e asportare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante; praticare attività sportive o ludiche che possano causare molestia o pericolo alle persone;
 - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi, zone dunali ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) abbandonare rifiuti;
 - e) calpestare le aiuole;
 - f) svolgere la pratica del SOFT AIR;
 - g) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza;
 - h) non attenersi alle disposizioni emanate dal competente ufficio del Comune per disciplinare l'utilizzo delle aree verdi, dei parchi e dei giardini pubblici;
 - i) non attenersi alle disposizioni emanate dagli organismi gestori per disciplinare l'utilizzo nelle aree protette, nei parchi e nei giardini pubblici.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00 il punto d) è punito con la sanzione di € 500,00

Articolo 11 - Disposizioni sul verde privato

1. I proprietari dei fondi situati a lato od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sui quali sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione che possa recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

3. I proprietari di aree verdi hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e di provvedere al taglio dell'erba e alla loro pulizia.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa pecuniaria di € 500,00.

TITOLO IV - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Articolo 12 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00.

Articolo 13 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 166,66.

Articolo 14 - Depositi esterni

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

2. E' vietato il mantenimento allo scoperto, su area commerciale o privata, di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 166,66.

Articolo 15 - Accensioni di fuochi

1. E' vietato a chiunque accendere fuochi nel periodo compreso dal 15 giugno al 30 settembre. E' inoltre vietato accendere fuochi in giornate con presenza di vento.

2. Nei periodi non interessati dal divieto di cui al punto 1, al fine di conciliare lo svolgimento delle attività di pulizia dei terreni, degli orti e dei giardini con lo svolgimento delle attività domestiche è consentita l'accensione dei fuochi per bruciare residui vegetali derivanti dalle attività connesse, nella quantità massima ammissibile, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- distanza minima dalle altrui abitazioni: mt. 50;
- distanza minima dai boschi: mt. 100;
- giorni utili della settimana: il lunedì ed il sabato;
- orario: dalle ore 6 alle ore 10 e dalle ore 15 fino al tramonto.

3. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati devono essere adottate le sottoelencate cautele necessarie a difesa della proprietà altrui:

- Chi ha acceso un fuoco deve assistere di persona e/o col numero occorrente di persone in funzione del tipo di fuoco, fino a quando il fuoco sia completamente spento;
- Dovranno essere sempre disponibili in prossimità dell'area di accensione strumenti idonei per lo spegnimento immediato, in caso di pericolo, quali presa d'acqua, tubo di gomma, attrezzi manuali, contenitori d'acqua;
- Intorno all'area di accensione dovranno essere eliminate le sterpaglie, la vegetazione e gli altri materiali infiammabili per un raggio di almeno 15 metri;
- Le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale dovranno essere recuperate per la distribuzione sul terreno ai fini nutrizionali e/o ammendanti;
- E' vietato miscelare ai residui di natura vegetale altre tipologie di materiale, configurandosi in tal caso il reato di illecito smaltimento di rifiuti.

4. È assolutamente vietato ovunque accendere fuochi nel giorno della domenica e/o festivi.

5. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non provochi immissioni di fumo che rechino danno o significativa molestia.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 300,00.

Articolo 16 - Decorazioni ed addobbi e luminosi

1. Fatto salvo quanto disposto dal vigente T.U.L.P.S. la collocazione di decorazioni ed addobbi luminosi negli spazi pubblici, come definiti dall'art. 3 comma I del Regolamento, deve essere autorizzata dal Comune. 2) E' consentita la collocazione di elementi decorativi privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
3. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, previa autorizzazione dei competenti uffici comunali o dei rispettivi proprietari, a condizione che:
 - a) gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà;
 - b) le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, in caso di luminarie discendenti dal punto più basso, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
5. Le spese di collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che hanno allestito gli impianti o hanno commissionato la collocazione.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € **166,66** e alla sanzione accessoria della rimozione degli allestimenti non autorizzati o non conformi' il punto 4) è punito con la sanzione di € 500,00

Articolo 17 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, previo consenso della proprietà e nel rispetto delle norme del Codice della Strada.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano o ne hanno commissionato il montaggio.

TITOLO V - SICUREZZA E DECORO DEGLI EDIFICI

Articolo 18 - Manutenzione degli edifici e delle aree di loro pertinenza

1. I proprietari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. Essi sono, inoltre, responsabili:
 - a) della conservazione e manutenzione dei numeri civici;
 - b) della manutenzione delle gronde, dei cornicioni, degli sporti e dei davanzali dell'edificio e in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana;
 - c) della costante pulizia e manutenzione di portici, cortili, scale, tettoie e di ogni pertinenza degli edifici, limitatamente a quelle visibili da luoghi pubblici o di pubblico passaggio. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.
3. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cave, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere,

garantendo comunque l'accesso al personale del Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

4. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori di edifici di esporre, all'esterno dello stabile, accanto al portone d'ingresso, una targhetta riportante i dati dell'Amministratore pro-tempore ed i recapiti dell'eventuale Associazione di riferimento ovvero, qualora l'amministratore non sia stato nominato, del condomino che cura e assolve alle relative funzioni.

5. Nel caso di pericoli derivanti dall'edificio l'amministratore ovvero, qualora questi non intervenga o non sia stato nominato, il condomino che cura e assolve alle relative funzioni, è tenuto a segnalare tempestivamente, con transennamenti o altri mezzi idonei opportunamente disposti, l'area interessata, precludendola al transito.

6. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di € 500,00, i punti 2a) e 4) sono puniti con la sanzione di € 166,66.

Articolo 19 - Marciapiedi e portici

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:

- a) le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
- b) i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 300,00.

Articolo 20 - Depositi di combustibili per impianti di uso domestico

1. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, pellet, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

2. Fatto salvo quanto espressamente previsto dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione delle Autorità competenti.

3. Nelle case di abitazione e nei loro sotterranei e pertinenze sarà concessa la sola detenzione di combustibili non vietati dalla normativa di settore ed esclusivamente con le modalità da questa consentita;

4. È vietato costituire ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili.

5. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili.

6. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

7. Nelle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 500,00.

Articolo 21 - Svuotamento e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature, munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 500,00.

Articolo 22 - Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori di edifici, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3. Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 166,66.

Articolo 23 - Imbrattamento, deturpamento o danneggiamento degli immobili di proprietà pubblica o privata e degli elementi di arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico, strutture ed elementi di arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, ivi comprese le recinzioni esterne sulle porte e sugli infissi esterni, scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici, compiere atti di vandalismo su qualsiasi elemento di arredo urbano, sulla segnaletica o su qualsiasi altro strumento posizionato a tutela degli utenti della strada (dissuasori di velocità, autovelox, etc.);
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere comprese le pensiline degli autobus;
 - d) collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, sulle paline semaforiche, sugli alberi, sui muri degli edifici, sulle recinzioni, sui contenitori per i rifiuti e in generale sugli elementi di arredo urbano, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere.
2. Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 500,00 e alla sanzione accessoria della rimozione degli imbrattamenti e al ripristino della situazione preesistente.

Articolo 24 - Immobili in stato di abbandono

1. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici in costruzione, di immobili, sia pubblici che privati, disabitati ed in stato di abbandono, di siti industriali dismessi, ubicati nel territorio comunale, ovvero ai soggetti cui, in caso di beni assoggettati a procedure concorsuali, ne è affidata l'amministrazione o la custodia, di curare con la diligenza del "buon padre di famiglia" la tenuta degli edifici di cui trattasi, ponendo in essere adeguate misure per prevenire occupazioni abusive degli stessi procedendo alla chiusura degli accessi (porte e finestre) mediante la posa in opera di materiali e/o dispositivi idonei alla loro "messa in sicurezza" e per il loro mantenimento in condizioni che non ledano il decoro urbano.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado in cui versano gli immobili di cui al comma 1, ovvero quando il loro utilizzo si riveli in palese contrasto con le fondamentali norme di igiene degli abitati determinando situazioni pregiudizievoli per la salute e l'incolumità pubbliche, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 500,00.

TITOLO VI - MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA

Articolo 25 - Disposizioni generali

1. L'esercizio dei mestieri di strada è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.
2. Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio dei mestieri di strada, ove previste dalla normativa di riferimento dell'attività per la quale sono richieste, è subordinato all'assenza di morosità da parte del richiedente nei confronti dell'Ente, per debiti relativi al mancato pagamento di canoni, tasse o sanzioni amministrative esecutive, afferenti l'esercizio dell'attività stessa. Non si considera moroso il richiedente che aderisca ad un piano di rateazione dei debiti pregressi e provveda al versamento della prima rata.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente le attività oggetto del presente Titolo in specifiche zone in occasione di particolari eventi.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 166,66.

Articolo 26 - Attività di servizio

1. Le piccole attività di servizio esercitate in forma ambulante, che si connotano per la produzione diretta di manufatti o di servizi, sono consentite nel rispetto delle norme vigenti. Non sono soggette alle disposizioni in materia di

occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio del mestiere non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

- a) in un'area non superiore a quattro metri quadrati;
- b) nello stesso luogo per una durata non superiore a 2 (due) ore, trascorse le quali l'attività dovrà essere spostata di almeno 300 (trecento) metri lineari;
- c) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle ordinanze emanate in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, al fine di evitare l'intralcio alla viabilità determinato da attività quali, ad esempio, quella di lavavetri o distribuzione materiale informativo;

2. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con Ordinanza del Sindaco.

3. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 (trecento) dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.

4. Sono espressamente vietate, ai sensi delle norme vigenti, le attività di posteggiatore abusivo e di meccanico di strada. In questo caso le sanzioni previste per le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento concorrono a quelle specificatamente contenute nel Codice della Strada.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 166,66.

Articolo 27 - Commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è subordinato al possesso dell'autorizzazione commerciale che abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante. Il commercio itinerante, potrà essere svolto nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, inquinamento acustico e tutela dell'ambiente.

2. Tale attività non può avere luogo nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse individuate con Ordinanza del Sindaco. Nelle zone cittadine all'interno delle quali sono state istituite apposite aree di sosta per il commercio itinerante, tale attività potrà essere svolta esclusivamente in corrispondenza delle stesse.

3. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, tale attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 (trecento) dal perimetro di ospedali, luoghi di culto, cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.

4. A tutela dell'igiene dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polveri o di esalazioni dannose, depositi di rifiuti, servizi igienici; le attività non possono avere svolgimento prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00.

5. Ove il commercio si voglia svolgere in una postazione fissa vi è la necessità di ottenere la preventiva autorizzazione Comunale. Con provvedimento dell'Ente potranno essere individuate aree da destinare all'attività di vendita con strutture aventi carattere di occupazione di suolo pubblico.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 166,66.

Articolo 28 - Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e vendita di prodotti stagionali

1. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio o di somministrazione su area pubblica non di mercato, esercitata con esposizione della merce su banchi mobili e su veicoli attrezzati eventualmente dotati di piedini stabilizzatori, è subordinato al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico o concessione di posteggio, secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali vigenti in materia.

2. La vendita al dettaglio di prodotti stagionali su area pubblica o equiparata quali cocomeri, meloni, ortaggi, frutti di stagione e caldarroste è subordinata al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e della autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e/o della concessione di posteggio, secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali vigenti in materia. Quando la suddetta attività è esercitata da produttori agricoli e viene svolta su un fondo nella sua disponibilità, non è soggetta ad alcuna autorizzazione.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 166,66.

Articolo 29 - Vendita di prodotti del proprio ingegno

1. E' consentita la vendita di oggetti realizzati personalmente, quali:

- a) disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;
- b) monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;
- c) scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

2. Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti.
3. Non sono considerati operatori del proprio ingegno, e sono quindi soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche, chi vende od espone alla vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o realizzate in serie.
4. Non sono considerati operatori del proprio ingegno e quindi non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività su area pubblica, coloro che speculano sulla altrui credulità o pregiudizi come indovini, cartomanti, chiromanti, maghi, esorcisti e ciarlatani.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 166,66.

Articolo 30 - Attività economiche non professionali

1. Nell'ambito di manifestazioni tradizionali e di mercatini tematici regolarmente istituiti ai sensi delle norme vigenti o in altre aree individuate con apposito provvedimento della Giunta Comunale, è consentita l'attività di vendita e scambio da parte di operatori occasionali non professionali di oggetti ed effetti usati. Le modalità di partecipazione e le relative procedure amministrative sono disciplinate da appositi regolamenti comunali.
2. Non sono soggette ad autorizzazione per la vendita al dettaglio le attività di distribuzione di quotidiani e pubblicazioni gratuite e le attività occasionali di vendita di oggetti di modico valore, qualora non comportino occupazione di suolo pubblico con tavoli, banchi, tappetini e supporti di ogni tipo.
3. Tali attività non possono svolgersi in contrasto con le disposizioni del Codice della Strada e delle normative di riferimento, ovvero in contrasto con le prescrizioni di legge in materia di lavoro subordinato e contributiva.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 166,66.

TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI E GLI ESERCIZI PUBBLICI

Articolo 31 – Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente

1. Con il presente articolo si applicano su tutto il territorio comunale le prescrizioni, i divieti e le sanzioni della Legge 24 marzo 2012 n. 28 di conversione del D.L. 25 gennaio 2012 n. 2 recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. Tale legge, successivamente aggiornata con la Legge 11 agosto 2014 n. 116, entrata in vigore il 21 agosto 2014 (GU n. 192 del 20-8-2014 – Suppl. Ordinario n.72), impone l'utilizzo dei sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile, norma UNI EN 13432/2002, e regola il conseguente utilizzo delle buste di plastica non conformi alla norma. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 2.500 euro, aumentata fino al quadruplo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.

Articolo 32 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi, a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso.
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 300,00.

Articolo 33 - Occupazioni per esposizione di merci

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri. Deve essere garantito, in ogni caso, un adeguato spazio per il passaggio delle persone, tenendo conto anche di altri eventuali ostacoli preesistenti.
2. Fatta salva la disciplina del commercio su aree pubbliche, con particolare riferimento ai mercati settimanali e riordinali, è vietata l'esposizione di generi alimentari, compresa frutta e verdura, all'esterno delle attività commerciali.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è valida per gli orari in essa indicati, con l'obbligo, al termine, di rimuovere le strutture e le merci.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 500,00.

Articolo 34 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorveglianza igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 166,66.

Articolo 35 - Attività miste

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € € 166,66.

Articolo 36 - Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi. Per quanto concerne gli esercizi di vicinato, tale obbligo deve essere assolto soltanto all'interno dei locali.

2. Si applicano per le violazioni al presente articolo le sanzioni amministrative previste dal D.lgs 114/98 e s.m.i.

Articolo 37 – Pubblicità

1. E' consentita, previa autorizzazione dei preposti uffici comunali, la pubblicità mediante distribuzione di volantini o altro materiale pubblicitario. Le pubblicazioni non aventi scopi commerciali, per la loro distribuzione sul territorio non necessitano di autorizzazione; vanno comunque consegnate, o inviate, preventivamente tre copie ai preposti uffici per motivi di ordine pubblico. La distribuzione del materiale deve avvenire mediante consegna diretta alle persone, mentre ne è vietata l'esposizione mediante affissione o la collocazione sui beni situati, anche temporaneamente, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ivi compresa la collocazione sugli autoveicoli in sosta.

2. E' consentita, previa autorizzazione dei preposti uffici comunali, la pubblicità dinamica o itinerante, attraverso l'utilizzo di vele pubblicitarie. La sosta delle vele pubblicitarie è consentita per una durata massima di 45 minuti.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 300,00.

Articolo 38 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici da tenere a disposizione dei frequentatori. Sono esentati gli esercizi per i quali non vi è uno spazio interno stanziale per la consumazione, es. gelaterie, chioschi e simili.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € € 166,66.

TITOLO VIII - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 39 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2. I Servizi Tecnici comunali o delle A.S.L., su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle A.S.L., può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

5. L'Ente riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 500,00.

Articolo 40 - Attività produttive ed edilizie rumorose

1. I macchinari industriali e simili (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00 nel periodo estivo. Dal 1 ottobre al 31 maggio saranno osservati i seguenti

orari: dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Tali attività sono vietate nei giorni festivi, fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate in deroga.

3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nelle operazioni di carico/scarico delle merci e, in genere, nella movimentazione di materiali e cose e, fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco, in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 300,00.

Articolo 41 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa, di legge e regolamentare, vigente in materia di inquinamento acustico, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico, tra le ore 23,00 e le ore 7,00.

2. Il Sindaco, con provvedimento emesso su richiesta o previo parere conforme dei Servizi Tecnici comunali o delle A.S.L., può disporre che tale divieto venga esteso ad una più ampia fascia oraria, quando ciò sia ritenuto necessario per il soddisfacimento dell'interesse pubblico in relazione alla natura dell'attività, alle caratteristiche del luogo, alla destinazione urbanistica.

3. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 23.00 e le ore 7.00 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 300,00.

Articolo 42 - Esercizi pubblici

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, i responsabili dei circoli privati devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 23.00 e le ore 8.00, fermo restando eventuali ordinanze in deroga.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per le riproduzioni della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 300,00.

Articolo 43 - Disciplina degli orari

1. Quando ricorrano particolari motivi di tutela della quiete pubblica e salvaguardia del decoro ambientale, il Sindaco, con propria ordinanza, può modificare ed eventualmente ridurre gli orari stabiliti dagli articoli precedenti per lo svolgimento delle attività in essi indicate, anche in relazione a particolari zone del territorio o categorie merceologiche.

2. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale, ferme restando le valutazioni di ordine generale poste a fondamento degli stessi, può sottoscrivere accordi con i titolari delle attività interessate che prevedano l'assunzione da parte loro di precisi impegni finalizzati a:

a) realizzazione di misure per evitare lo stazionamento degli avventori nello spazio pubblico posto nelle immediate adiacenze dei rispettivi locali, che possa determinare disturbo ai residenti o allo svolgimento delle attività contigue, anche avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti, adeguatamente formato;

b) far effettuare, a seguito di richiesta dell'Amministrazione e con spese a carico dei gestori, dall'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente per il Lazio, monitoraggi dell'inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe;

c) provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani prodotti dall'attività, con modalità definite in accordo con il soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 166,66.

Articolo 44 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare prima delle ore 7.00 e dopo le ore 23.00 apparecchiature di esclusivo uso domestico che producano rumore o vibrazioni.
2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
3. In prossimità di abitazioni, residenze collettive, attività ricettive, ospedali, case di cura e residenze per anziani è consentito di norma eseguire lavori di giardinaggio con utilizzo di macchine, attrezzature e impianti rumorosi:
 - a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
 - b) nei giorni festivi e il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 166,66.

Articolo 45 - Disturbo determinato da animali

1. I proprietari di cani ed altri animali di affezione debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare che questi cagionino disturbo, specie durante le ore notturne, o molestia o danni alle persone e alle cose.
2. L'obbligo di cui al comma 1 vale anche per i soggetti ai quali gli animali siano stati affidati in custodia ancorché temporaneamente.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 166,66.

Articolo 46 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, fa uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 9.00 del giorno successivo, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 166,66.

Articolo 47 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile.
2. Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a 3 (tre) minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 (quindici) minuti complessivi. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto di cui al presente comma è tenuto ad esporre nell'androne dello stabile, in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme, ovvero a comunicare tali dati all'amministratore del condominio, purché questi assicuri continua reperibilità.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 166,66.

Articolo 48 - Uso dei "cannoncini spaventa passerii" per allontanare i volatili

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasserii" e/o di altro dispositivo utilizzato per l'allontanamento dei volatili o degli stormi dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 300 (trecento) metri dalla perimetrazione dei centri abitati ed ai 200 (duecento) metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione. Nell'impiego dei predetti dispositivi la bocca di sparo non potrà essere orientata verso le residenze.
2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 (dieci) minuti.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 166,66.

TITOLO IX TENUTA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 49 - Custodia e tutela degli animali

1. In tutto il territorio comunale, è vietato:
 - a) utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie;
 - b) condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta con qualsiasi veicolo.
2. In ogni luogo e circostanza è vietato:
 - a) molestare gli animali domestici, anche randagi, provocare loro danno sofferenza;
 - b) abbandonare animali domestici.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di € 500,00.

Articolo 50 - Tenuta e custodia di animali

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
 - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
 - d) i volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
2. Con apposito provvedimento Amministrativo saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di € 500,00.

Articolo 51 - Animali di affezione

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di € 500,00.

Articolo 52 - Animali da reddito o autoconsumo

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di polizia veterinaria e di prodotti alimentari, è vietato detenere, all'interno del centro abitato, o, comunque, in recinti, ricoveri o strutture situati ad una distanza inferiore a 50 metri dalle abitazioni, bovini, equini, suini ed animali da cortile destinati alla alimentazione umana, o dai quali si ricavano prodotti con la stessa destinazione.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di € 500,00.

Articolo 53 - Mantenimento dei cani di proprietà

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di collocare sugli stessi il microchip. Il proprietario del cane deve inoltre provvedere anche alla registrazione del cane alla anagrafe canina.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se adottata ogni misura dalla legge prevista tale da garantire la sicurezza dei terzi.
5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia. I padroni devono essere in possesso di idonea cuccia in modo da garantire agli animali riparo in condizioni meteorologiche avverse.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani. L'inottemperanza al presente comma è punita con una sanzione amministrativa pari a € 166,66.
7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico
8. È fatto divieto ai padroni di introdurre cani in esercizi pubblici ad eccezione di quelli a loro destinati (negozi per animali etc). Di tale divieto ne deve essere fatta espressa menzione a mezzo apposito cartello affisso nella parte esterna del locale. Tale fattispecie è punita con la sanzione amministrativa di € 166,66.
9. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
10. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo ad eccezione di quelle previste dai comma 6 ed 8, è soggetto alla sanzione Amministrativa di € 500,00.

TITOLO X - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Articolo 54 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni pecuniarie previste dallo stesso, conformemente a quanto previsto dall' art. 7 bis del D.lgs 267/00 combinato disposto con l'art. 16 della L. 689/81, così come modificato dall' art. 6 bis della L. 125/08.
2. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
3. L'utilizzo dello spazio pubblico con modalità o finalità diverse da quelle per le quali sono state rilasciate le relative concessioni o autorizzazioni ovvero il mancato rispetto delle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, comporta la sospensione o, in considerazione della gravità dell'inosservanza e del pregiudizio per la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, fruibilità dello spazio pubblico, la qualità della vita e dell'ambiente e, comunque, in caso di reiterazione, la revoca della concessione o della autorizzazione.
4. Qualora alla violazione di norme di Regolamento o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà genitoriale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
5. Alla violazione delle norme del presente Regolamento consegue a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido, oltre alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino dello stato dei luoghi. A tale scopo l'Agente accertatore, contestualmente alla contestazione della violazione, ne intimerà l'immediata esecuzione al soggetto obbligato, eventualmente assegnando, quando le circostanze lo consentano, un termine comunque non superiore a 48 ore. In caso di inottemperanza, fatta salva l'eventuale applicazione da parte della A.G. delle sanzioni penali ove ricorrano i presupposti della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido;
6. Si verifica la recidiva quando la stessa infrazione al presente regolamento è commessa almeno due volte nell'arco dello stesso anno e questa viene punita con il raddoppio della relativa sanzione amministrativa.

TITOLO XI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 55 - Stemma comunale

1. E' vietato usare lo Stemma civico nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

Articolo 56 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana viene abrogato e cessa pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27.11.2001 nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Articolo 57 - Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere in esso recepite in modo automatico.

Articolo 58

Entrata in vigore.

1.1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente ed in "Amministrazione Trasparente", sezione "Disposizioni generali", sottosezione "Atti generali".